

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE

All'udienza del 16 maggio 2023 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art.

281sexies cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. xxxx R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa

DA

(omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis), con domicilio eletto in (omissis) presso il difensore avv. (omissis);

PARTE ATTRICE

CONTRO

(omissis), con il patrocinio dell'avv. (omissis), con domicilio eletto in (omissis), presso il difensore avv. (omissis);

PARTE CONVENUTA

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI **BANCA S.P.A.**(p. iva n. OMISSIS), in persona del legale rappresentante per tempore, quale cessionaria del ramo di azienda di Unione di Banche Italiane s.p.a. con il patrocinio dell'avv. (omissis), con domicilio eletto in (omissis), presso il difensore avv. (omissis);

TERZA CHIAMATA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato (omissis)ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio (omissis) deducendo che le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale e che all'esito della stessa l'attore era creditore nei confronti della convenuta della somma di euro 66.208,80 a seguito dell'acquisto dell'abitazione in cui hanno vissuto le parti e delle spese sostenute dall'attore oltre a formulare domanda di risarcimento del danno; in subordine ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere lo scioglimento della comunione sull'immobile e per l'effetto ordinarne la vendita.

Si è costituita la convenuta contestando in fatto e in diritto la prospettazione di parte attrice e chiedendo di disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile e in via riconvenzionale ha formulato domanda di risarcimento del danno.

All'esito della prima udienza è stata disposta in ossequio a quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. xxxx/2020 l'acquisizione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere.

E' stato quindi integrato il contraddittorio ai sensi dell'articolo 1113 c.c. e 107 c.p.c. con il creditore ipotecario

BANCA S.p.a.

Quest'ultima si è costituita in giudizio chiedendo che nella denegata ipotesi di vendita del bene immobile la somma spettante alla banca in sede di distribuzione fosse assegnata alla banca in virtù dell'ipoteca concessa in suo favore.

E' stata quindi disposta la mediazione delegata all'esito della quale la parte attrice e la parte convenuta hanno raggiunto un accordo come da verbale depositato in data 19.04.2023 da parte attrice.

La banca intervenuta non ha partecipato all'accordo in sede di mediazione e ha chiesto la condanna alle spese di lite in relazione alla fase di costituzione.

La causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c.

Deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.

Invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:

-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniquale non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;

– in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere;

– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.

Per l’orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass.

civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650.

Nel caso di specie, dev’essere senz’altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che la parte attrice e la parte convenuta hanno espressamente dato atto che le questioni controverse in causa sono state definite bonariamente (in sede di mediazione come risulta anche dal verbale prodotto all’udienza del

19.04.2023) e dunque non possono più formare oggetto della presente statuizione.

Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III,

25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass.

civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006).

Nel caso di specie, peraltro, le spese processuali tra la parte attrice e la parte convenuta devono essere integralmente compensate, stante l’espressa richiesta proposta in tal senso dalle parti.

Vanno quindi regolate solo le spese del terzo chiamato iussu iudicis **BANCA S.p.a.**

Sul punto, ritiene il Tribunale che debba farsi luogo a compensazione delle spese di lite tra la Banca terza intervenuta iussu iudicis e le altre parti, non potendosi rinvenire un’ipotesi di soccombenza di alcuna delle due parti originarie nei confronti della terza, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., atteso che:

- in primo luogo, l’intervento è stato disposto iussu iudicis e non su domanda di alcuna delle parti;

- detta chiamata di terzo, inoltre, è meramente opportuna, in quanto la presenza dei creditori iscritti anteriormente alla domanda divisoria avviene al fine di tutelare i creditori che non possono essere pregiudicati dal carattere retroattivo della divisione e solo in caso in cui l’immobile debba essere venduto;

- nessuna domanda è stata spiegata dal o nei confronti del terzo intervenuto, limitandosi quest’ultimo in sede di costituzione a chiedere l’assegnazione delle somme alla Banca in caso di vendita dell’immobile senza neanche formulare una esplicita domanda di condanna alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa proposta da (omissis) nei confronti di

(omissis) e con la chiamata in causa di **BANCA S.p.a.** ogni altra istanza disattesa o reietta e domanda assorbita, così dispone:

a) Dichiarare cessata la materia del contendere;

b) Compensare integralmente tra tutte le parti le spese di giudizio.

Il Giudice
Carlo Barile